

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 35, DEL 02/05/2011

OGGETTO: Costituzione in giudizio davanti la Commissione Tributaria Regionale - Costituzione in giudizio davanti la Commissione Tributaria Regionale.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente prende la parola e ricorda ai colleghi che la materia dei ricorsi contro i provvedimenti di imposizione tributaria è regolata dal Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la competenza delle Commissioni Tributarie provinciale su tutte le controversie aventi oggetto i tributi di ogni genere, compreso, quindi, il diritto annuale. Lo stesso Decreto precisa, inoltre, che la sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.

Il Presidente sintetizza i principali riferimenti normativi:

- Decreto Ministeriale 359/2001 inerente il Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 54 del 27/01/2005 relativo alle applicazioni delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- L'art. 16 comma 2 della Legge 580/1993 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" che attribuisce al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente, così come l'art. 22 dello Statuto della Camera di Commercio di Lucca approvato il 05/06/1999 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 12/07/2003;

- L'art. 18 dello Statuto che prevede che la costituzione in giudizio, la promozione o resistenza alle liti siano tra le competenze della Giunta;
- L'art. 12 comma 1 del D.lgs. 546/1992 che precisa che l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato per l'ufficio del Ministero delle Finanze e per l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, in ogni caso gli importi del contenzioso sono di norma nettamente inferiori a quelli per cui la Legge (art. 12 comma 5 del D.lgs. 546/1992) prevede l'obbligo di assistenza tecnica.

Il Presidente passa poi la parola al Segretario Generale, il quale porta a conoscenza dei membri di Giunta che, in data 08/03/2011, alla Camera è stato notificato ricorso in appello dalla Società Azzurra di Guardone Franz & C. S.n.c. con sede in Viareggio, difesa e rappresentata dall'Avvocato Serena Fivizzoli.

Il Segretario Generale, precisa che l'appellante ha fatto ricorso contro la sentenza n. 126/05/10 emessa dalla Commissione Tributaria di Lucca in data 20/09/2010 a favore della Camera di Commercio e passa ad illustrare brevemente la vicenda oggetto di contraddittorio:

la società in questione, dopo la trasformazione nel 2005 da srl in snc, avrebbe dovuto continuare a pagare il diritto annuale in misura proporzionale al fatturato e non nella misura fissa prevista per le società di persone di nuova costituzione, come invece aveva continuato a fare anche per gli anni 2006 e 2007, oggetto della questione. Dal canto suo la Camera di Commercio, con la messa a ruolo per gli anni 2006 e 2007 per incompleto versamento, aveva operato nel pieno rispetto del regime normativo transitorio in vigore fino al 2008, secondo cui "l'impresa trasformata non può essere considerata un nuovo soggetto [...], cosicché il tributo è determinato in relazione alla sezione di iscrizione e non in base alla natura giuridica dell'impresa", come già riconosciuto pienamente dalla Commissione Tributaria provinciale di Lucca.

Per le ragioni sopra esposte, il Segretario Generale propone, quindi, al Presidente e agli altri membri di Giunta di costituirsi in giudizio contro l'appello proposto dalla Società Azzurra Snc.

LA GIUNTA

- udite le premesse esposte dal Presidente;
- preso atto di quanto riferito in dettaglio dal Segretario Generale;
- preso atto delle ragioni per resistere alla lite;
- ad unanimità di voti con l'assenza del componente Sig.ra Dina Pierotti;

DELIBERA

1.- di resistere alla lite contro il ricorso in appello proposto dalla Società Azzurra di Guardone Franz S.n.c.;

2.- di autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio dinanzi alla competente Commissione Regionale;

3.- di incaricare della difesa tecnica i funzionari:
Dr.ssa Rosanna Marinelli, Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale;
Dr.ssa Paola Petroni, Capo Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria;
Rag. Morena Giovannini, Responsabile dell'ufficio Diritto Annuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)